

Regolamento Commissione Pari Opportunità

Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 60 del 22/04/2004, modificata con delibera n. 83 del 23.6.2005

Art. 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art 3. della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987 n.14 ed in attuazione dell'Art.3 dello Statuto della Provincia Firenze, è istituita la Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione ha sede presso il Consiglio Provinciale ed è organo consultivo, di proposta di progettazione e di controllo del Consiglio e della Giunta Provinciali, volto a dare espressione alla differenza di genere ed alla valorizzazione della soggettività femminile.
3. Le linee guida dell'attività della Commissione sono quelle indicate nella Dichiarazione e nel Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995 e successivi aggiornamenti), attuando in particolare gli obiettivi di:
 - o a) valorizzazione del punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile ("mainstreaming");
 - o b) dare poteri e responsabilità alle donne, potenziare le soggettività femminili ("empowerment");
 - o c) scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro ("networking");
4. La Commissione pur uniformandosi al funzionamento delle Commissioni consiliari, esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della Provincia e le donne elette nelle istituzioni.

Art. 2

COMPETENZE

1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità in relazione all'attività dell'Amministrazione Provinciale :
 - o a) promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione della Provincia. A tale scopo formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente ed esprime comunque parere obbligatorio - secondo le modalità indicate al successivo art. 10 - sui seguenti atti: Bilancio di Previsione, Piano Provinciale di Sviluppo, Programmi annuali e pluriennali, Piano territoriale di coordinamento.
 - o b) la Commissione deve essere consultata preventivamente su ogni atto programmatico avente ad oggetto la Formazione Professionale, il mercato del lavoro e le iniziative per il conseguimento della pari opportunità uomo donna;
 - o c) ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio, quando questi abbiano rilevanza diretta od indiretta sulla condizione femminile, atti che saranno inviati d'ufficio alla Commissione;
 - o d) propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
 - o e) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in Enti Aziende ed istituzioni di competenza provinciale;
 - o f) collabora con il Comitato d'Ente pari opportunità al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso la Provincia.
2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:
 - o a) svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito provinciale, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni.
 - o b) valuta lo stato di attuazione nella Provincia delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - o c) presenta proposte alla Commissione Regionale Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
 - o d) promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni, - promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
 - o e) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale, regionale, nazionale ed anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni.
 - o f) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione dei diritti umani.

Art. 3

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:
 - o a) con l'Assessorato Pari Opportunità della Provincia;

- o b) con la Consigliera di Parità della Provincia;
- o c) con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
- o d) con analoghe Commissioni istituite nelle altre Province e presso i Comuni della Provincia;
- o e) con istituti di ricerca e le Università e con Associazioni con competenze specifiche sui diritti delle donne, anche sulla base di apposite convenzioni;
- o f) con la Comunità Europea per assicurare l'informazione e la promozione delle iniziative da questa adottate.

Art. 4

PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITA'

1. La Commissione predispose una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno entro il 31 Marzo al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente dell'Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Provinciale.

Art. 5

COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è composta da:
 - o a) le Consigliere elette nel Consiglio Provinciale e quelle elette nel Consiglio degli stranieri, in qualità di membri di diritto e a seguito di richiesta formale da inoltrare al Presidente del Consiglio;
 - o b) le rappresentanti degli organismi di parità: la Consigliera di Parità nominata dal Ministero del Lavoro, la Presidente del Comitato Pari Opportunità di Ente e la Consigliera di Fiducia nominate dall'Amministrazione Provinciale in qualità di membri di diritto;
 - o c) due membri, individuati tra le componenti della CPO uscente, quali rappresentanti di diritto nella nuova commissione, al fine di garantire alla stessa un'adeguata continuità di lavoro. La I° Commissione Consiliare provvede ad individuare tali membri, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
 - o d) le 10 componenti scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione secondo le modalità indicate negli articoli seguenti;
 - o e) l'Assessore alle pari opportunità, che in quanto rappresentante della Giunta Provinciale, partecipa alla C.P.O. in qualità di invitata permanente.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio istruisce la procedura per la nomina delle dieci componenti, attraverso un bando, da realizzare di norma entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale, da pubblicizzare nelle forme più ampie sul territorio provinciale.
3. Le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo devono pervenire al Presidente del Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la collaborazione di figure esperte della realtà femminile del territorio provinciale, cui verrà conferito incarico, esamina le candidature e sceglie un numero di candidate pari al triplo di quelle da eleggere sulla base della valutazione della competenza ed esperienza dalle stesse certificate, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività territoriale, generazionale e delle peculiarità professionali e della pluralità degli orientamenti politici, culturali ed economici.
5. L'elenco istruito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio viene inviato alla Commissione competente per gli affari istituzionali che provvede a stilare la lista delle 10 componenti tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente. La proposta è sottoposta alla approvazione del Consiglio Provinciale.
6. Per eventuali sostituzioni, si provvede, nell'ambito dell'elenco istruito dall'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri e le modalità previste dal presente articolo.

Art. 6

INSEDIAMENTO E DURATA

1. Sulla base della procedura prevista dall'Art.5 il Presidente del Consiglio nomina le componenti della Commissione.
2. La prima riunione della Commissione è convocata entro 30 giorni dalla nomina ed insediata dal Presidente del Consiglio Provinciale.
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale.
4. L'attività della Commissione è sospesa nei periodi di sospensione dell'attività del Consiglio provinciale e nei periodi in cui l'attività del Consiglio provinciale è limitata ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgst. 267/2000. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale

Art. 7

ELEZIONE DELLA PRESIDENTE E DELLA VICE PRESIDENTE

1. La Presidente è eletta tra le consigliere provinciali se presenti, nella prima seduta della Commissione a scrutinio segreto a maggioranza delle proprie componenti. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra le due consigliere più votate. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente la Commissaria più anziana di età.
2. La Vice Presidente è eletta tra le componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per l'elezione della Presidente.

Art. 8

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE E DELLA VICE PRESIDENTE

1. La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Provinciale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.
2. La Vice Presidente sostituisce la Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.
3. La Presidente affida compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze delle stesse.

Art. 9

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta la Presidente o un quinto delle componenti lo richiedano.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
4. La seduta della Commissione è valida, se è presente un terzo delle componenti. In caso di votazione è richiesta la presenza della metà delle componenti.
5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo componenti della Giunta e del Consiglio Provinciale.
6. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

Art. 10

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese.
2. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio provinciale in ordine ai pareri delle commissioni.
3. L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta provinciali di detti atti in difformità dal parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo di motivazione.

Art. 11

DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza della commissaria, di cui viene data comunicazione al Presidente del Consiglio che provvede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria prevista all'art. 5, comma 6.

Art. 12

INDENNITA' E COMPENSI

1. Alle componenti la Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione pari a quello stabilito per i consiglieri provinciali.

Art. 13

NORMA FINANZIARIA

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, fatto salvo che per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità ed i relativi costi per cui vale quanto in vigore per tutte le Commissioni consiliari, è assegnato alla Commissione un fondo annuale da quantificare sulla base della programmazione d'intesa tra la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Provinciale e il Presidente della Giunta.
2. La gestione del fondo è affidata al dirigente dell'Ufficio Speciale del Consiglio.

Art. 14

STRUTTURA

1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale specificamente assegnato inserito nella struttura dell'Ufficio Speciale del Consiglio.
2. Alla Commissione sono inoltre assegnati locali e strutture adeguati al suo funzionamento.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di entrata in carica del nuovo Consiglio Provinciale. Da tale data è abrogato il precedente "Regolamento per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità" approvato con delibera consiliare n. 53 del 29.3.1999 nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente Regolamento.